

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

ESENZIONE IRAP NUOVE ATTIVITA' NELLA REGIONE PUGLIA

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020)

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 30/03/2020 è stata pubblicata la Legge Regionale 27 marzo 2020, n. 11, riguardante l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per le nuove attività produttive. L'obiettivo principale del testo legislativo è favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità nella regione Puglia, ed ancora, attrarre attività e investimenti da fuori regione e incentivare le imprese già esistenti dando loro la possibilità di svilupparsi investendo in ulteriori attività

attraverso un regime fiscale più favorevole.

TIPOLOGIA DELL'AGEVOLAZIONE

Le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione Puglia nel periodo compreso tra il giorno della data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2020, sono esentate dal pagamento dell'IRAP per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi. Per nuova iniziativa produttiva s'intende:

- l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione Puglia, da un'impresa nuova;
- l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Puglia;
- l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa già esistente in Puglia.

AMBITO SOGGETTIVO

Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui sopra i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), esercenti attività nelle seguenti categorie economiche: turismo, attività manifatturiere, ricerca e alta tecnologia individuati dai codici divisione ATECO 2007: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 55, 56, 59, 62, 63, 72, 79, 90, 93, 95 e 96.

LIMITI E SANZIONI

Al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, l'esenzione non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei periodi di imposta compreso tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2020. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Puglia, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

all'impresa beneficiaria e va restituito all'amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

La Giunta regionale con apposito regolamento disciplinerà le modalità di attuazione e definirà i programmi di accertamento delle violazioni alle norme della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Bitonto, 31 marzo 2020

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it